

**REGOLAMENTO (UE) 2021/2002 DEL CONSIGLIO****del 15 novembre 2021****che modifica il regolamento (UE) 2021/90 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Tale regolamento attua nel diritto dell'Unione il piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29) adottato dalla raccomandazione CGPM/41/2017/4 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), come modificata dalla raccomandazione CGPM/43/2019/3 della CGPM.
- (2) Nel 2021, in occasione della sua 44ª riunione annuale, la CGPM ha adottato una decisione in cui rilevava che, nel corso del 2020, l'Unione europea non aveva pienamente sfruttato il proprio contingente per il rombo chiodato e approvava un riporto del contingente inutilizzato in considerazione della situazione eccezionale creata dalla pandemia di COVID-19. È opportuno attuare la decisione della CGPM nel diritto dell'Unione.
- (3) La ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero, stabilita nel regolamento (UE) 2021/90, dovrebbe pertanto essere modificata per rispecchiare gli adeguamenti dei contingenti dell'Unione decisi dalla CGPM. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti dalla sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2021/90 per quanto riguarda l'assegnazione annuale dei totali ammissibili di cattura (TAC).
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/90.
- (5) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2021/90 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relativamente a tali limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

